

Sentenza della Corte costituzionale n. 5/2017

Materia: tutela dell'ambiente, rifiuti.

Parametri invocati: articoli 117, secondo comma, lettera s), 117, primo comma, e 136 della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 1 della legge della Regione Basilicata 13 agosto 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti inerenti misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti).

Esito: illegittimità costituzionale.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 1 della legge della Regione Basilicata 13 agosto 2015, n. 35 (Disposizioni urgenti inerenti misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti), nella parte in cui, nel sostituire l'articolo 42 della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016), ne ha dettato i commi 6 e 8, i quali prevedono, rispettivamente, che *"Nelle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell'impiantistica di trattamento programmata è possibile smaltire presso le discariche autorizzate ed in esercizio i rifiuti solidi urbani non pericolosi, previo trito-vagliatura e biostabilizzazione anche parziale degli stessi"* e che *"Le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti e comunque non oltre il 31 agosto 2016."* Secondo il ricorrente, tali disposizioni violerebbero, anzitutto, l'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva nella materia *"tutela dell'ambiente"*. Col consentire, fino al 31 agosto 2016, lo smaltimento nelle discariche di rifiuti solidi urbani non pericolosi *"previo trito-vagliatura e biostabilizzazione anche parziale degli stessi"*, esse si porrebbero in contrasto con l'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), che vieta il collocamento in discarica dei rifiuti non trattati, e con l'articolo 17, comma 1, del predetto decreto, che prevede che le discariche già autorizzate alla data della sua entrata in vigore possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate solo fino al 31 dicembre 2006 (termine successivamente prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2009, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante *"Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"*, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 13). Le stesse disposizioni lederebbero, in secondo luogo, l'articolo 117, primo comma, Cost., in relazione al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, perché si porrebbero in contrasto con la Direttiva discariche 1999/31/CE, nonché con i principi generali elaborati sul punto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, avuto riguardo, in particolare, a quanto statuito dalla sentenza di tale

Corte del 15 ottobre 2014, in causa C-323/13, Commissione europea contro Repubblica italiana. Infine, le disposizioni impugnate violerebbero l'articolo 136 Cost., che impone il rispetto del giudicato costituzionale, in quanto riprodurrebbero sostanzialmente il contenuto normativo dei commi 4 e 5 del testo originario dell'articolo 42 della l.r. Basilicata 26/2014, già dichiarati incostituzionali dalla Corte con la sentenza n. 180 del 2015. La Corte, ritenendo prioritaria da un punto di vista logico la questione promossa in riferimento all'articolo 136 Cost., in quanto attinente all'esercizio stesso del potere legislativo, che sarebbe inibito dal precetto costituzionale di cui si assume la violazione (sul punto, si vedano anche le sentenze n. 245 del 2012 e n. 350 del 2010), ricorda che il giudicato costituzionale può essere violato sia da una norma meramente riproduttiva del testo già dichiarato incostituzionale sia nel caso in cui la nuova disciplina miri a *"perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti"* a quelli di cui al predetto testo (*ex multis*, sentenze n. 73 del 2013 e n. 245 del 2012). In particolare, la fattispecie in esame integra proprio quest'ultima ipotesi: infatti, i commi 6 e 8 dell'articolo 42 della l.r. Basilicata 26/2014, come sostituito dall'articolo 1 della l.r. 35/2015, consentono lo smaltimento nelle discariche di rifiuti solidi urbani non pericolosi, sottoposti alle sole operazioni di trito-vagliatura e di biostabilizzazione, anche solo parziali, fino al 31 agosto 2016, realizzando un risultato normativo, lesivo della competenza legislativa statale esclusiva in materia di *"tutela dell'ambiente"*, corrispondente a quello di cui ai commi 4 e 5 del testo originario dell'articolo 42 della l.r. Basilicata 26/2014, che consentiva, fino al 31 luglio 2015, nelle more della realizzazione, adeguamento o messa in esercizio dell'impiantistica di trattamento programmata, lo smaltimento nelle discariche di rifiuti solidi urbani non pericolosi previo *"trattamento parziale"* degli stessi. Inoltre, a parere della Corte, la specificazione, da parte dell'impugnata nuova disciplina, delle operazioni cui i rifiuti verrebbero sottoposti prima del loro smaltimento in discarica costituirebbe un mero espediente volto a eludere il termine, ormai scaduto da cinque anni, previsto dalla norma dello Stato per lo smaltimento di rifiuti non compiutamente trattati, in elusione del giudicato della sentenza n. 180 del 2015. Infine, la Corte non ritiene utile l'ulteriore argomento, addotto dalla Regione Basilicata, riguardante il rispetto delle prescrizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2010, concernendo le stesse non il previo trattamento (a monte) dei rifiuti da collocare in discarica, ma l'ammissibilità (a valle) nelle discariche dei rifiuti, dopo che questi siano stati compiutamente trattati.

La Corte dichiara, pertanto, l'illegittimità costituzionale dei commi 6 e 8, quest'ultimo solo nella parte in cui si riferisce al comma 6 dell'articolo 42 della l.r. Basilicata 26/2014, come sostituito dall'articolo 1 della l.r. Basilicata 35/2015, per violazione del giudicato costituzionale della sentenza n. 180 del 2015.